




COMUNE DI BAONE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2001;
Modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 5/04/2012 (aggiunti
gli artt.li 15bis e 33bis).**



TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1	2
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	
ART. 2	2
AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	
ART. 3 -	2
PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA	
ART. 4 -	2
PIANO FINANZIARIO	
ART. 5 -	3
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	
ART. 6 -	3
COMPETENZE UFFICIO TRIBUTI COMUNALE	
ART. 7 -	3
CONTRATTO DI SERVIZI	

TITOLO II

DELLE TARIFFE

ART. 8 -	3
SOGGETTI PASSIVI	
ART. 9	4
ESCLUSIONI	
ART. 10	5
COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA	
ART. 11	5
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	
ART. 12	6
COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE	
ART. 13	6
UTENZE DOMESTICHE:	
COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	
ART. 14	7
TARIFFA GIORNALIERA	
ART. 15 -	7
MANIFESTAZIONI, EVENTI E PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE PER QUANTITA' E QUALITA'	
ART. 15 bis-	8
ECOSOSTENIBILITA'	
ART. 16	8
CATEGORIE DISAGIATE	
ART. 17 -	8
RICHIESTE DI RIDUZIONI	
ART. 18	9
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	

TITOLO III

DENUNCE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

ART. 19.....	9
-INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE	
ART. 20 -	10
- CONTENUTO DELLA DENUNCIA	
ART. 21-	10
- OBBLIGO DEGLI UFFICI COMUNALI.....	
ART. 22 -	10
- RISCOSSIONE ORDINARIA	

ART. 23 -	10
- OMISSIONE E RITARDI DEI VERSAMENTI	
ART. 24 -	11
- PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIV A	
ART. 25 -	11
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI	
ART. 26 -	12
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI	
ART. 27 -	12
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE DEI VERSAMENTI	
ART. 28 -	12
- TRANSAZIONE DI CREDITI	
ART. 29 -	12
- RIMBORSI E SGRAVI	
ART. 30 -	12
- CONTROLLI ED ACCERTAMENTI	
ART. 31 -	12
- PENALITA ED INTERESSI	
ART. 32 -	13
- POTERI DEL COMUNE	

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 33 -	13
- SANZIONI	
ART. 33 bis -	14
- DIVIETODI ABBANDONO RIFIUTI	
ART. 34	14
- ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
ART. 35-	14
- AUTOTUTELA	
ART. 36-	15
- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	
ART. 37	15
- CONTRATTO INTEGRATIVO	
ART. 38-	15
- TRIBUTO AMBIENTALE	
ART. 39-	15
- ABOLIZIONE DELLA T ARSU	
ART. 40 -	15
- NORME TRANSITORIE	
ART. 41 -	16
- ENTRA TA IN VIGORE	

ALLEGATO 1

SUDDIVISIONE SCHEMATICA DELLE UTENZE.....

ALLEGATO 2.....

UTENZE NO DOMESTICHE ORDINARIE: ELENCO DELLE CATEGORIE

ALLEGATO 3.....

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE.....

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. I costi relativi al servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno essere coperti a decorrere dal 1 gennaio 2002 con un'entrata tariffaria annuale la cui titolarità per la determinazione spetta al Comune.
2. Il presente regolamento disciplina in via generale la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito all'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al DPR 27/4/99 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, in seguito denominato " Decreto " nonchè di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.

Art. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA


1. La tariffa si applica per intero in tutto il territorio comunale ove la raccolta è obbligatoria. La Giunta può prevedere delle riduzioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio potrà essere erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio Comunale.

Art. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA

1. Il presupposto della tariffa è stabilito dalla legge.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo i tempo, purchè in grado di originare rifiuti domestici e/o assimilati. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il corrispettivo è dovuto per intero anche se la raccolta dei rifiuti è effettuata soltanto nella strada di accesso ai fabbricati medesimi.
3. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purchè predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonchè per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenziali alle medesime.
4. La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 4 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa si farà riferimento al piano finanziario all'uopo predisposto dagli uffici, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;



- l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;
- eventuali rilievi ed indagini sulla quantità e qualità dei rifiuti aventi diretta ripercussione sui coefficienti quali-quantitativi utilizzati per il calcolo della tariffa.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni.
2. Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 4, l'Amministrazione Comunale, di norma entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'art. 10 e delle modalità di calcolo adottate con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.
3. Nel caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
4. Gli importi delle tariffe definite con i criteri sopra citati e gli importi riportati nelle bollette possono essere arrotondati a 0.10 Euro.
5. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno di competenza e verrà applicata salvo conguaglio.
6. La copertura tariffaria sarà accertata in corso d'anno e comunque entro il 30/11 e pertanto qualora si determini una scoperta dei costi, La Giunta Comunale, previa rilevazione della congruenza dei costi rendicontati dall'ufficio Tributi provvederà a rideterminare la tariffa per mantenere la copertura dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio.
7. La tariffa dovrà assicurare, al termine della fase transitoria di tariffazione sperimentale ai sensi del comma 16 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione del settore rifiuti.

Art. 6 - COMPETENZE UFFICIO TRIBUTI COMUNALE

1. L'attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti, è affidata all'Ufficio competente facente parte del Settore Servizi Economico-Finanziari del Comune (Ufficio Tributi).
2. L'Ufficio Tributi esercita le funzioni relative all'applicazione e riscossione della tariffa, incluse le attività di gestione della tariffa (denunce, variazioni ecc.), di recupero crediti nonché l'attività di accertamento.
3. Tutti gli uffici Comunali sono tenuti a collaborare con l'Ufficio Tributi al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione della tariffa e a vigilare sull'osservanza del presente regolamento.

Art. 7 - CONTRATTO DI SERVIZI

Si potranno attuare accordi per la gestione associata del servizio con altri Comuni.

TITOLO II – DELLE TARIFFE -

Art. 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 3 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

Nel caso di insediamento abusivo, il titolare de locale e/o aree scoperte è responsabile, in solido con il conduttore, del costo del servizio,

6. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale o non si pervenga alla riscossione di quanto dovuto l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. E' tenuto inoltre ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Art. 9 - ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perchè risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:

-le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;

-le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile;

-tutti gli edifici in uso all'amministrazione Comunale;

-le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purchè non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purchè i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;

-i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;

-gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;

-i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;

-i locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a m. 1.50;

-comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;

-fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purchè superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla L. 15/68;

-le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere.

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

-le aree non utilizzate, nè utilizzabili, perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

-le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

4. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 20 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

5. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 25 con diritto a restituzione dell'importo pagato.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali dimostrino di provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività produttive e di servizi (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti non possibile determinare la superficie in cui producono rifiuti, speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nella misura del 40% della superficie imponibile, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

7. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo.

8. Per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 10 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, sulla base dell'art. 11 e vanno definiti ogni anno in sede di definizione del piano finanziario e della relazione di accompagnamento.

2. La tariffa è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali agibili siano temporaneamente chiusi o l'uso sia temporaneamente sospeso.

Art. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. L'articolazione della tariffa tiene conto della necessità di rapportare la medesima alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio effettivamente fornito e ai costi di gestione come previsto dal comma 4 art. 49 del D.Lgs. 22/97 oltre che agli articoli 5 e 6 del DPR 158/99.

2. Allo scopo vengono individuate due fasce d'utenza principali: utenza domestica e non domestica.

3. Sono "utenze domestiche ordinarie (U.D.O.)" le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune; sono

"utenze domestiche non ordinarie (U.D.NO.)" le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in altra località.

4. Le fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati conferiti.

5. Le Utenze non domestiche sono caratterizzate dall'erogazione di un servizio "dedicato" che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti. Il servizio "dedicato" è parametrizzato sulla base delle esigenze delle aziende (tipo di servizio, n°svuotamenti, tipo e volume dei contenitori forniti, quantità,...).

6. Ciascuna classe può essere suddivisa secondo ulteriori categorie in funzione della fruizione della singola utenza di servizi particolari oggetto di una specifica calibrazione e determinazione.

Art. 12 - COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art. 20, ovvero da misurazione diretta.

2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

4. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

5. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

6. La superficie presa come base per l'attribuzione è calcolata in conformità con quanto indicato ai commi precedenti detratta della eventuale superficie relativa a locali o comunque a porzioni fisicamente delimitate degli stessi a cui può essere attribuita una produzione di rifiuti speciali non assimilati.

7. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.

Art. 13 - UTENZE DOMESTICHE: COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Per le Utenze Domestiche Ordinarie, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'anno di competenza. Per i non residenti, che si aggiungono temporaneamente ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 90 giorni, il soggetto di cui all'articolo 8 presenta apposita denuncia.

2. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie iscritte all'AIRE, ovvero occupate solo da alcuni componenti del nucleo anagrafico di soggetti già residenti nel Comune e qualora comunque i locali risultino temporaneamente occupati per periodi inferiori a 90 giorni si considera, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del conducente dell'immobile, un numero di occupanti forfetario pari a 2.

3. Per le utenze domestiche non ordinarie stabilmente occupate da nuclei non residenti nel Comune si considera un numero dei componenti il nucleo forfetario pari a 4.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

Art. 14 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita una tariffa di smaltimento da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a sei mesi.
2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è stabilita forfetariamente, anno per anno, con delibera di Giunta Comunale. Con delibera di Giunta si possono prevedere esenzioni o riduzioni per particolari manifestazioni di carattere assistenziale, culturale, ambientali, ricreative non aventi finalità di lucro.
3. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, in deroga a quanto disposto dall'art. 22, contestualmente all'occupazione di spazi ed aree pubbliche presso l'ufficio Comunale competente od altro ufficio incaricato.
5. In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla penalità, interessi ed accessori.
6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 3 ore giornaliere con produzione di rifiuti inferiore a 150 litri;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc...;
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore con produzione di rifiuti inferiore a 150 litri;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purchè non comportino attività di vendita o di somministrazione.
7. La misura tariffaria di cui al comma 2 è dovuta anche dagli utenti che chiedono, per un periodo inferiore a sei mesi, servizi non a chiamata, erogati in via continuativa, quale contributo per i maggiori oneri di fornitura, ritiro e mancato ammortamento.

Art. 15 - MANIFESTAZIONI, EVENTI E PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE PER QUANTITA' E QUALITA'

1. Per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o private o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, ricreative o religiose, di tipo occasionale nonchè per produzioni di rifiuti urbani particolari per frequenza, quantità e qualità ovvero non disciplinati altrimenti nel presente regolamento, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione e il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune e la tariffa giornaliera dovuta è stabilita forfetariamente, previa delibera di Giunta Comunale ed assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula del contratto l'Ufficio Tributi è comunque autorizzato

ad applicare e riscuotere la tariffa secondo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 15 bis - ECOSOSTENIBILITA'

1. Il Comune di Baone in linea con la normativa europea e nazionale e in applicazione della propria Politica Ambientale ritiene che la riduzione della produzione dei rifiuti sia la base di un buon sistema integrato per la gestione di uno dei maggiori problemi legati agli effetti dei consumi nelle società moderne.

Nell'ambito dell'attività svolta alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla incentivazione della raccolta differenziata e alla promozione di strumenti di sensibilizzazione e informazione ambientale, attraverso l'adozione di questo regolamento intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni in genere al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- **Ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;**
- **Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;**
- **Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;**
- **Utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;**
- **Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.**

2. Durante le manifestazioni è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti. Nell'ambito della manifestazione il soggetto organizzatore dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti così da poter avere un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della manifestazione stessa.

I grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente.

Il soggetto organizzatore è tenuto a lasciare l'area di svolgimento della manifestazione libera da rifiuti e in ordine.

3. Il legale rappresentante della manifestazione dovrà garantire l'uso di piatti, posate, bicchieri e tovaglie in materiale durevole o biodegradabile e carta riciclata. E' vietato l'utilizzo di stoviglie non riutilizzabili, di plastica e/o difficilmente smaltibili.

Art. 16 - CATEGORIE DISAGIATE

1. Il Comune potrà destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche la riduzione totale o parziale della tariffa.

2. In tal caso i Servizi Sociali dovranno comunicare all'inizio dell'anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, all'Ufficio Tributi i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti disagiati nonchè i presupposti per gli adempimenti conseguenti.

Art. 17 - RICHIESTE DI RIDUZIONI

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando i moduli denuncia, previsti dall'art. 21 del presente Regolamento, complete di tutti i dati richiesti.

2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.

3. Le riduzioni, sono concesse se non diversamente previsto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e riconosciute dalla prima bolletta utile.

4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Art. 18 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le agevolazioni alle utenze domestiche e alla raccolta differenziata di cui al comma 10 e le riduzioni alle utenze di attività che avviano al recupero quote del loro rifiuto di cui al comma 14 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97 oppure che attuino programmi specifici di riduzione del rifiuto possono essere concesse sia in sede di manovra tariffaria che a consuntivo.
2. La tariffa, è ridotta di una percentuale nei confronti degli utenti che con opportuna dichiarazione sostitutiva di notorietà sulla base di modelli predisposti dall'Ufficio Tributi dimostreranno di trattare in proprio la frazione umida e verde con la pratica del compostaggio domestico. La riduzione è dovuta a chi riutilizza ai fini agronomici il terriccio prodotto, e sarà determinata in sede di approvazione della tariffa sulla base degli effettivi minori costi sostenuti, fatta salva la copertura del servizio.

TITOLO III – DENUNCE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI.

Art. 19 - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE.

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
2. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 8 del presente regolamento hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio competente -che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore, da compilare in ogni loro parte.
3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune.
4. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro.
Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta all'ufficio competente.
5. La denuncia d'iscrizione deve essere presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare delle condizioni di tariffazione. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza di nuove utenze, la denuncia di cui al comma 2 può essere presentata, al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica.
6. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 5 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto.
7. La cessazione, nel corso dell'anno, da presentarsi entro 90 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa, contestualmente alla cessazione l'utente deve indicare il nuovo recapito a cui deve essere inviata la bolletta relativa alla chiusura dell'utenza.
8. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato

l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

9. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento.

10. La denuncia/richiesta di detariffazione può essere prodotta in ogni tempo.

11. Gli effetti generati dalle variazioni intervenute ai sensi dei commi precedenti, producono i loro effetti a decorrere dalla prima emissione utile di bollettazione.

12. Ogni inizio, variazione e cessazione dell'occupazione decorre dalla data dell'evento.

Art. 20 - CONTENUTO DELLA DENUNCIA

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:

- a) Codice fiscale del titolare;
- b) Codice utente (in caso di variazione o cessazione);
- c) Cognome Nome (Denominazione impresa);
- d) Luogo e data di nascita;
- e) Domicilio fiscale;
- f) L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
- g) Data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;
- h) Ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria;

2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, se non residenti nel Comune.

3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante.

4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

Art. 21 - OBBLIGO DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

2. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare all'Ufficio Tributi, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.

Art. 22 - RISCOSSIONE ORDINARIA

1. La scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative di riscossione in un numero massimo di 6 rate, ciascuna delle quali riportante un'unica rata, è demandata alla Giunta Comunale e viene definita contestualmente all'approvazione del Contratto di servizi.

Art. 23 - OMISSIONE E RITARDI DEI VERSAMENTI

1. L'Ufficio Tributi provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.

2. L'Ufficio Tributi, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, assegnando un'ulteriore termine per l'adempimento, previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
3. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti al precedente comma 2, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento.
4. La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tributi e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.

Art. 24 - PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 23. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 25 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere all'Ufficio Tributi, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento.
3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonchè il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.
4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione di cui all'art. 19, c. 7, è disposto d'ufficio entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 19, c. 7, è disposto d'ufficio entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 19, c. 8, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.
5. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

6. Il rimborso verrà riconosciuto, se possibile, tramite compensazione nella prima bolletta utile, non si procederà a rimborso nell'impossibilità di compensazione in bolletta, ai sensi dell'art. 17 comma 88 della L. 127/97 se l'importo complessivo risulta inferiore a lire 32.000 pari a 16.32 Euro.

Art. 26 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità.

Art. 27 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE DEI VERSAMENTI

1. L'Ufficio Tributi è tenuto ad effettuare qualora disposto dal Comune e su specifica richiesta da parte del contribuente oltre ad attestazione del Responsabile dei servizi sociali del Comune, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, o in altri casi segnalati dal Responsabile dei Servizi Sociali le forme di dilazione dei pagamenti particolarmente favorevoli all'utente senza applicazione di interessi.

2. Fattispecie diverse potranno essere previste con Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 28 - TRANSAZIONE DI CREDITI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, previe indicazioni della Giunta, può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi vi sia timore fondato di incerta riscossione.

Art. 29 - RIMBORSI E SGRAVI

L'Ufficio Tributi, deve procedere allo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero a somme divenute inesigibili.

Art. 30 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. L'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tariffa è esercitata dall'Ufficio Tributi, avvalendosi anche delle altre banche dati disponibili (Fornitura di acqua, elettricità, telefono, Camera di Commercio ...) emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti nel Contratto di servizi.

2. La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti, stabilendone i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione della tariffa.

3. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

Art. 31 - PENALITA' ED INTERESSI

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza e di variazione degli elementi incidenti la determinazione della tariffa dell'utenza, in aggiunta alla tariffa ed agli interessi si applica, sulla somma dovuta sino alla data dell'accertamento un'indennità forfetaria pari al 30% della somma accertata.

2. Nella determinazione della indennità forfetaria stabilita secondo il comma precedente si tiene conto dei casi di dichiarazione presentata tardivamente rispetto alla data di cui all'art. 19 riducendone l'importo proporzionalmente al ritardo con cui è stata presentata la dichiarazione di inizio utenza.

3. Laddove previsto per interessi dovuti si intende interessi legali, di tempo in tempo vigenti, calcolati a giorno.

4. Penalità ed interessi verranno se possibile addebitati, tramite compensazione nella prima bolletta utile, non si procederà all'addebito nell'impossibilità di compensazione in bolletta, ai sensi dell'art. 17 comma 88 della L. 127/97 se l'importo complessivo della bolletta, eventualmente cumulato con altri addebiti relativi alla fatturazione di altri servizi, risulta inferiore a lire 32.000 pari a 16.32 Euro.

Art. 32 - POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 30, l'Ufficio Tributi, può, indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- d) verifica diretta delle superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- e) ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

3. Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono oltre a tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Comune e muniti di apposita autorizzazione. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 33 - SANZIONI

1. Per le violazioni al presente regolamento rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge n. 689/1981, con individuazione del minimo editabile nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo (lire 12.000) e del limite massimo nel decuplo del minimo (lire 120.000).

2. A fronte della violazione delle disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati al comma precedente, secondo le modalità previste dall'art. 16 della L. 689/1981.

3. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle violazioni di norme regolamentari contenute nel presente Regolamento nel Comune di Baone sino ad eventuale definizione della materia con Legge.

Art. 33 bis - DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI

- 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.**
- 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.**
- 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.**
- 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.**

Art. 34 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 -Legge 27 dicembre 1997 n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.**

Art. 35 - AUTOTUTELA

- 1. L'ufficio Tributi può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. In caso di grave inerzia da parte dell'Ufficio Tributi, tale compito spetta al Segretario Comunale.**
- 2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:**
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;**
 - b) valore della lite;**
 - c) costo della difesa;**
 - d) costo della soccombenza;**
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.**
- 3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite l'Ufficio Tributi può annullare il provvedimento.**
- 4. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.**
- 5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo l'Ufficio Tributi è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:**

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile;
- h) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Art. 36 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

1. Spetta di norma all'Amministrazione Comunale costituirsi in giudizio in caso di contenzioso nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale.
2. Nel caso il contenzioso riguardi direttamente l'Amministrazione Comunale la costituzione in giudizio spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, a tale scopo il Sindaco può attribuire una delega generale ovvero specifica al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente a rappresentare l'Ente nel procedimento. In tal caso la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In tal caso la Giunta Comunale, può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.
3. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.

Art. 37 - CONTRATTO INTEGRATIVO

L'Ufficio Tributi, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

Art. 38 - TRIBUTO AMBIENTALE

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D. Lgs. 22/97, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, non si applica, sui servizi "dedicati" erogati alle utenze non domestiche che non sono oggetto dell'articolazione tariffaria.
2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 39 - ABOLIZIONE DELLA TARSU

1. Dal momento di attivazione della tariffazione sperimentale ai sensi del comma 16 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97 o altro termine previsto dalla legge, è abolita la tassa rifiuti solidi urbani di cui al capo III° del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del citato D. Lgs. 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel Regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 93 del 29/09/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40 - NORME TRANSITORIE

1. Il Comune istituisce dal 1 gennaio 2001 la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in via sperimentale ai sensi del comma 1 bis e 16 del D. Lgs. 22/97.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
 - a) si considerano valide le denunce presentate ai sensi della L. 507/93 entro il 28/02/2001 e comunque ogni altro riscontro attinente alla commisurazione della tariffa;
 - b) si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare della scheda famiglia, nonchè a ricavare il numero degli occupanti;
 - c) per i soggetti non residenti ricorre l'obbligo di presentazione della denuncia di cui all'art. 19 il cui termine di presentazione viene determinato al 30/6/2001; ai soggetti che non avranno provveduto alla presentazione della denuncia si applicheranno le norme dell'art. 13, c. 3;
 - d) si provvederà ad eseguire un accurato censimento delle utenze non domestiche entro il termine del 30/06/2001 verificando la superficie imponibile per la quota fissa e variabile della tariffa nonchè riclassificandole nelle appropriate categorie previste dalla normativa vigente;
 - e) le superfici detassate (non soggette all'applicazione della TARSU) delle aziende iscritte a ruolo alla data del 28/02/2001 vengono esentate per l'anno 2001 dall'applicazione della tariffa;
 - f) il termine di cui all'art. 4 comma 2 è soppresso.

Art. 41 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e di statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento, una volta entrato in vigore, sono applicabili a decorrere dall'01/01/2001.
3. E' da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.
4. Per quanto non espressamente non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D. Lgs. 22/97 e D. Lgs. 446/97 nonchè dai decreti in materia di tempo in tempo vigenti.

ALLEGATI: 1,2,3.

ALLEGATO 1

Suddivisione schematica delle Utenze

Utenze	Classe	Individuazione
Domestiche	Ordinarie (U.D.O)	le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune
	Non Ordinarie (U.D.NO)	le unità abitative occupate da persone che non risiedono nel Comune, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in altra località
NON Domestiche		le fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati conferiti. Ciascuna classe può essere suddivisa secondo ulteriori categorie in funzione della fruizione della singola utenza di servizi particolari ⁴ oggetto di una specifica calibrazione e determinazione

⁴ Es. asporto domiciliare della frazione verde, ritiro ingombranti su chiamata, misurazione del conferimento di particolari tipologie di rifiuto presso il centro di raccolta

ALLEGATO 2

COMUNE DI BAONE

N°. ord.	N°. Cat. minist.	DESCRIZIONE CATEGORIA
1		Abitazioni e loro pertinenze con un componente
2		Abitazioni e loro pertinenze con due componenti
3		Abitazioni e loro pertinenze con tre componenti
4		Abitazioni e loro pertinenze con quattro componenti
5		Abitazioni e loro pertinenze con cinque componenti
6		Abitazioni e loro pertinenze con sei o più componenti
7		Seconda abitazione (non residenti)
8	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
9	2	Cinematografi e teatri
10	3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
11	4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
12	5	Stabilimenti balneari
13	6	Esposizioni, autosaloni
14	7	Alberghi con ristorante
15	8	Alberghi senza ristorante
16	9	Case di cura e riposo
17	10	Ospedali
18	11	Uffici, agenzie, studi professionali
19	12	Banche ed istituti di credito
20	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
21	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
22	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
23	16	Banchi di mercato beni durevoli
24	17	Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista
25	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
26	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
27	20	Attività industriali con capannoni di produzione
28	21	Attività artigianali di produzione beni specifici
29	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
30	23	Mense, birrerie, Amburgherie
31	24	Bar, caffè, pasticceria
32	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
33	26	Plurilicenze alimentari e/o miste
34	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
35	28	Ipermercati di generi misti
36	29	Banchi di mercato generi alimentari
37	30	Discoteche, night club

ALLEGATO 3

Determinazione del numero di componenti il nucleo familiare

UtENZE	Attribuzione n° componenti
Domestiche Ordinarie (U.D.O)	Secondo archivio Ufficio anagrafe
Domestiche Non Ordinarie (U.D.NO)	Numero effettivo di occupanti secondo dichiarazione dell'utente, se non disponibile la dichiarazione si presume N°=4 se stabilmente occupate e N°=2 se temporaneamente occupate

